



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI**

Il sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2023 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il
patrocinio dell'avv. ANDREA SORGENTONE

ATTORE

contro

[REDACTED] col patrocinio dell'avv. [REDACTED] presso cui è
elettivamente domiciliato

CONVENUTO

Oggetto: rapporti bancari- ripetizione d'indebitto

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE: “1) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura del c/c 27127 del 26/01/1989 in quanto prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché rinvia per la determinazione degli interessi “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”; 2) accertare e dichiarare la nullità della ricontrattazione del c/c 27127 del 16/9/2011 in quanto prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori solo formalmente essendo il tasso creditore nominale uguale a quello effettivo annuo; 2) accertare ed accertare inoltre che per il c/c 27127, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito commissioni varie e spese non validamente pattuite informa scritta ne previste dalla Legge; 2) ovvero all’esito del deposito da parte della banca di ulteriori contratti, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano il rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s.; 3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c 27127 e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle tranne per quanto riguarda le valute che non si contestano; 4) accertare e dichiarare l’erroneità di tutti i saldi tempo per tempo riportati nei “riassunti scalari” mentre non sono contestati i movimenti giornalieri frutto della differenza tra un saldo scalare e il successivo, e non sono contestati (ne sono contestabili) i movimenti contabili indicati negli e/c mensili e accorpati negli scalari, tranne ovviamente il movimento relativo alle competenze; 5) accertare e dichiarare il saldo del c/c 27127 (nel caso in cui risulti aperto al momento della notifica del presente atto) all’ultimo e/c in atti applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide escludendo dalla domanda di ricalcolo tutti i periodi non completamente documentati, con ricalcolo sia degli interessi attivi che passivi ai tassi che

risulteranno di giustizia, con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e gli e/c inviati tempo per tempo al correntista; 6) in via alternativa, nel caso in cui il c/c 27127 sia stato medio tempore chiuso dalla banca e sia possibile la ricostruzione del rapporto a tale data (con obbligo della banca a depositare gli e/c fino alla chiusura essendo stati chiesti ex art 119 tub e ex art 210 cpc) accertarne e dichiararne il saldo alla chiusura applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide escludendo dalla domanda di ricalcolo tutti i periodi non completamente documentati, con ricalcolo in costanza di rapporto sia degli interessi attivi che passivi ai tassi che risulteranno di giustizia, con condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente pagate alla chiusura del conto e degli interessi successivamente dovuti al tasso che risulterà di giustizia dalla chiusura del conto alla domanda giudiziale e da questa fino al saldo al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 o che risulterà di giustizia; 7) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

PER PARTE CONVENUTA: “Chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia richiamare il CTU in relazione alla illegittimità dell'applicato c.d. fido di fatto (Cassazione nn. 11016/2024 e 27494/2024) nonché in relazione alla legittimità della capitalizzazione post 2000 (Cassazione ordinanza n. 8639/2024), invece non considerata, ed in relazione all'illegittimo utilizzo del criterio per c.d. data di disponibilità per il riordino dei movimenti. Inoltre, anche in ordine alla questione delle carenze documentali relative agli estratti conto nonché al mancato utilizzo del c.d. saldo banca. Il tutto come da osservazioni alla CTU (allegate a quest'ultima e depositate anche dalla banca) e, per quanto rilevabile in precedenza rispetto al deposito della CTU, come già evidenziato negli scritti difensivi. Nel caso del mancato accoglimento dell'istanza di riapertura dell'istruttoria, si chiede che il Tribunale Voglia accogliere le conclusioni così come formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., ovvero 1) Rigettare la domanda attorea poiché totalmente infondata in fatto ed in diritto; 2) In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui dovessero emergere in corso di causa pretese creditorie avverse, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle medesime; 3) Con vittoria di spese e compensi”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione notificata il 9 febbraio 2023 [REDACTED] conveniva davanti a questo tribunale il [REDACTED] chiedendone la condanna al pagamento di quanto indebitamente versatole, nel corso del rapporto di conto corrente n. 27127 acceso presso l'agenzia di Sassari della banca dal 26/01/1989, poi rinegoziato.

Premettendo di agire con azione di accertamento negativo “pura” per contestare l'esattezza e la debenza del saldo apparentemente passivo a suo carico, assumeva che il [REDACTED] avesse annotato a suo debito interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in contrasto con le disposizioni di legge e sulla base di clausole contrattuali nulle. In particolare, la clausola sub 7 del conto corrente prevedeva la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, rinviando per la loro determinazione “alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, senza alcuna espressa previsione delle condizioni economiche applicate alla correntista che si era vista addebitare spese di tenuta conto e commissioni senza alcuna valida pattuizione scritta.

Aggiungeva l'attrice come la prescrizione del credito azionato, che la banca avrebbe potuto eccepire solo con riferimento alle rimesse solutorie effettuate extra fido, fosse stata interrotta dall'instaurazione di un precedente, analogo, giudizio poi estinto per mancata riassunzione a seguito dell'ordinanza della

Corte di Cassazione e di aver comunque domandato alla banca tramite pec del 27 luglio 2022 il corretto ricalcolo del saldo del conto corrente.

Deduceva dunque la società attrice la nullità del contratto di conto corrente laddove prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, da eliminarsi per tutta la durata del contratto, la loro determinazione mediante rinvio ai cosiddetti “usi su piazza”, dovendo quindi ricalcolarsi il saldo applicando fino al 31 dicembre 1993 il tasso legale e successivamente i tassi determinati ai sensi dell’art. 117 TUB, con storno di tutte le voci di costo non pattuite in forma scritta, essendone illegittima l’introduzione mediante una mera comunicazione unilaterale della banca.

Sulla base di tali assunti formulava le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva il [REDACTED] e contestava la domanda. Eccepiva preliminarmente la prescrizione del credito ripetitorio azionato, sostenendo che le rimesse solutorie andassero individuate sul saldo banca e non su quello rettificato come sostenuto dalla parte attrice, e sottolineando come gravasse sull’attrice l’onere di provare la natura ripristinatoria dei pagamenti, quindi l’esistenza di una pattuizione scritta sull’affidamento.

Precisava che il conto corrente in oggetto era stato chiuso con passaggio a sofferenza il 31 maggio 2017 e, quanto alla dedotta nullità della previsione dell’anatocismo, sosteneva che il rapporto era stato rinegoziato con contratto del 16 settembre 2011. Quest’ultimo, oltre a conformarsi alla delibera CICR che imponeva la reciprocità della periodica capitalizzazione degli interessi, aveva specificato i tassi d’interesse, superando quindi la precedente pattuizione riferita agli “usi su piazza”. Deduceva inoltre come fossero pienamente legittime tutte le commissioni applicate nel corso del rapporto e, comunque, quelle previste a seguito della richiamata nuova contrattualizzazione.

Concludeva come sopra trascritto, per il rigetto della domanda.

Disposta d’ufficio una consulenza tecnica contabile, contestata dalla banca convenuta, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all’udienza cartolare del 17 luglio 2025 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190, c.p.c.

La domanda attrice è fondata e dev’essere accolta, sulla base delle seguenti motivazioni.

Va premesso che i rapporti dedotti in causa trovano origine nel conto corrente n. 27127, aperto da parte attrice con contratto del 26 gennaio 1989, successivamente rinegoziato il 16 settembre 2011 e chiuso l’11 maggio 2017 con un saldo passivo apparente di 124.586,93 euro.

Deve, ancora, premettersi che alcune carenze nella produzione degli estratti conto su cui ricalcolare il credito al netto degli addebiti illegittimamente posti a carico della correntista non hanno inciso sulla correttezza e attendibilità del computo, come chiarito dal CTU (v. pagg. 3-5 della relazione).

Va, in primo luogo, rilevata la nullità della clausola sub 7 del conto corrente del 1989, laddove prevede sia la capitalizzazione trimestrale dei (soli) interessi passivi maturati a debito del correntista sia il richiamo “alle condizioni determinate usualmente dalle azienda di credito sulla piazza”.

Parte attrice ha dunque adeguatamente assolto all’onere della prova a suo carico, deducendo e dimostrando la nullità di detta clausola contrattuale, restando a carico della banca che assuma la corretta applicazione di interessi, commissioni e capitalizzazione l’onere di provarne la necessaria pattuizione in forma scritta, ossia di dimostrare l’esistenza di un valido titolo giustificante sia il sorgere del rapporto sia il legittimo addebito delle poste passive che ha condotto alla quantificazione del saldo nella misura contestata. Va pertanto ribadito il principio, costantemente affermato dal giudice di

legittimità, per cui, allegata dall'attore in accertamento negativo la nullità contrattuale o di singole clausole, è la banca che dovrà dimostrare il rispetto dell'obbligo della forma scritta *ad substantiam* imposta dall'art. 117, D.L.vo n. 385 del 1993, forma che dev'essere osservata con riferimento a tutti gli elementi essenziali del contratto (così, Cass. Civ., 3 gennaio 2017 n. 36, citata dalla stessa banca convenuta; sulla ripartizione dell'onere probatorio si richiama Cass. civ., 26 settembre 2019, n. 24051; v. anche ordinanza n. 30822 del 28.11.2018). Per il periodo anteriore all'entrata in vigore del TUB (D.Lgs. 385 del 1993) e della legge 154/1992, trovavano comunque applicazione le norme codicistiche che impongono la pattuizione scritta degli interessi superiori alla misura legale e che ne vietano la capitalizzazione (artt. 1283 e 1284, c.c.).

Il consulente tecnico nominato dal giudice è stato pertanto incaricato di ricalcolare il saldo del conto corrente applicando il tasso legale, in assenza di capitalizzazione ed escludendo le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto e per altre spese non concordate.

Tanto premesso, risultando versati in atti gli estratti conto idonei a documentare i movimenti del conto corrente in parola, i pagamenti del correntista e gli addebiti effettuati dall'istituto bancario sul suo conto corrente, in difetto di adeguate pattuizioni scritte e in applicazione dell'art.1284, co.3°, c.c., e della disciplina introdotta dalla L. 154 del 17 febbraio 1992, in vigore dal 10 marzo 1992, deve rilevarsi come siano privi della necessaria causa giustificativa, in difetto di alcuna pattuizione scritta che deroghi efficacemente alla disciplina legale, tutti gli addebiti a titolo d'interessi in misura superiore a quella legale, non essendo idoneo a conferire la necessaria determinabilità della relativa misura il rinvio agli usi di piazza. La conoscenza sopravvenuta del saggio applicato, mediante comunicazioni successive, non vale in nessun caso a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito di forma e di determinabilità, la cui sussistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, né il requisito stesso può essere integrato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma, in ipotesi, da una soltanto di esse, l'istituto di credito.

Quanto all'anatocismo, valgono analoghe considerazioni, non risultando intervenuta prima della rinegoziazione del 2011 alcuna pattuizione scritta circa la capitalizzazione degli interessi a debito, e ciò sia in violazione della disposizione di cui all'art.1283, c.c. (al riguardo, fra i tanti precedenti, Cass. Civ., n.4490/02, n. 8442/02, n. 2593/03 e S.U. n. 21095/04 ed inoltre ribadito da S.U. 2.12.2010 n. 24418) che della Delibera Cior successivamente emanata. La pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è infatti nella specie illegittima ex art.1283 c.c., trattandosi di rapporto iniziato prima dell'intervento della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000. La disposizione prevede infatti che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Ne consegue che la Banca convenuta non aveva diritto di percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori. Né assumerebbe rilevanza al riguardo un adeguamento unilateralmente deliberato dalla banca trattandosi, secondo un orientamento ormai ampiamente consolidato, di clausola comportante una variazione *in peius* delle condizioni precedentemente applicate (sulla necessaria approvazione mediante successiva pattuizione scritta, v. anche la recente Cass. Civ., ordinanza n.17634/2021). Tanto premesso, e posto che con la rinegoziazione del contratto intervenuta in data 16 settembre 2011 era stata correttamente concordata la

reciproca capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi (v. art. 5 del conto corrente allegato), in conformità alla richiamata delibera CICR, dev'essere anche rilevata l'illegittima capitalizzazione operata dalla banca sugli interessi passivi maturati a carico della correntista, da ritenersi non più consentita a partire dal 1° gennaio 2014. Con la cosiddetta Legge di Stabilità 2014 (27 dicembre 2013, n. 147), in vigore dal 1° gennaio 2014 e quindi pienamente applicabile al rapporto in oggetto, era stato infatti modificato l'art. 120, co. 2, del T.U.B. con la previsione secondo cui *“Gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*. La capitalizzazione, trimestrale o annuale, reciproca delle competenze, applicata dal [REDACTED] e coerente con la richiamata, previgente, delibera Cicr in quanto specificamente pattuita, deve pertanto reputarsi comunque illegittima dal gennaio 2014, essendosi espresso in tal senso anche il giudice di legittimità che ha ritenuto il divieto di anatocismo pienamente applicabile, anche in assenza di delibere attuative da parte del CICR, anche qualora il contratto preveda la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Il CTU ha dunque applicato correttamente tali principi, elidendo la capitalizzazione degli interessi in conformità ai quesiti formulati. L'ausiliario ha anche tenuto conto della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, eccepita tempestivamente dalla banca. A tal fine ha preso le mosse, come da quesito, dalla considerazione del “saldo rettificato” (Cass. civ. n. 9141/2020), considerando quali rimesse di natura solutoria, nella specie non individuate, solamente i pagamenti avvenuti in riduzione del saldo extra-fido, come da giurisprudenza ormai consolidata (sulla necessità di porre a base del computo il saldo rettificato, v. anche la recente Cass. civ., ordinanza n.3858 del 15 febbraio 2021). Si richiamano al riguardo le puntuali ed esaurienti argomentazioni del CTU, le illustrazioni dei criteri di calcolo e le relative tabelle riepilogative.

In conclusione, a seguito del ricalcolo del saldo effettuato in applicazione dei richiamati criteri legali, il saldo originario di euro 124.586,93, indicato a debito del correntista prima della chiusura per volta a sofferenza, è stato rideterminato in euro 120.240,38 a credito del correntista.

L'ausiliario ha chiarito come detta differenza sia da ricondursi essenzialmente al ricalcolo degli interessi al netto della capitalizzazione fino al contratto del settembre 2011, con capitalizzazione trimestrale fino al 31 dicembre 2013 e nuovamente senza capitalizzazione dal 1° gennaio 2014 fino all'estinzione.

Va infine ribadito, insistendo il [REDACTED] nelle contestazioni sollevate al riguardo, come il consulente d'ufficio non abbia rilevato la prescrizione con riferimento alle rimesse solutorie, dato che, ponendo a base della relativa verifica il saldo rettificato e non quello indicato dall'istituto bancario, come precisato nel quesito formulatogli, non si erano verificati sforamenti del fido che avessero dato luogo a pagamenti solutori in senso proprio. Il CTU ha, d'altra parte, precisato che, anche a voler considerare come base di computo il saldo banca (non rettificato) gli sforamenti riscontrabili si erano verificati alquanto raramente.

Si richiamano, comunque, circa la distinzione fra le rimesse extra fido e quelle addebitate all'interno del fido, le corrette argomentazioni svolte dal CTU a pagg. 13 e 14 della relazione, del tutto in linea col consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (si veda la recente ordinanza Cass. civ., n. 9203/2025 del 3 aprile 2025 che ribadisce come “la ricerca dei versamenti di natura solutoria debba essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione del saldo di tutte le competenze

illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito”, richiamando le conformi pronunce sul punto).

La domanda attrice (formulata sub 6 delle conclusioni) dev'essere dunque accolta, con spese di lite liquidate secondo la soccombenza nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

1. Accoglie la domanda di accertamento proposta da [REDACTED], s.a.s., e determina, rettificandolo, il saldo del c/c in data 26/1/1989, rinegoziato il 16/9/2011, in euro 120.240,38 a credito del correntista, alla data dell'11/5/2017.
2. Condanna il [REDACTED] al pagamento in favore della società attrice della somma di €120.240,38, oltre interessi come da domanda.
3. Condanna il [REDACTED] alla rifusione in favore dell'attrice delle spese processuali, liquidate in € 14.100,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
4. Pone definitivamente a carico della banca convenuta i compensi liquidati al CTU.

Sassari, 30 marzo 2026

Il giudice

[REDACTED]